

Statuti di Bivio e Marmorera

Autor(en): **Picenoni, E.R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **2 (1932-1933)**

Heft 4

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-4507>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

STATUTI DI BIVIO E MARMORERA

E. R. PICENONI

INTRODUZIONE.

I due comuni dell'Alto Sursette, Bivio e Marmorera, formarono per molti secoli una giurisdizione propria godendo diritti che non si direbbero in nessunissima relazione colla piccolezza dei due villaggi; ma la loro posizione geografica indusse i potentati a concedere loro dei privilegi, sempre però con l'obbligo di mantenere e tener aperte, segnatamente nell'inverno, le strade che li collegano con le valli limitrofe. Così la via del Settimo, che condusse in Bregaglia e di là in Lombardia; così quella del Passo della Forcellina, che sbocca in Val d'Avers; così quella del Giulia che mette nell'Engadina, e per ultimo quella della Valle che calava nella giurisdizione di Sopra Sasso e nel centro del cantone.

Al diritto della *bassa giurisdizione*, va unito il diritto d'amministrazione propria; su questo punto i due comuni hanno sempre avuto ed hanno tuttora uno statuto comunale indipendente l'uno dall'altro — lo statuto antico di Bivio fu pubblicato da *Röd. Lanz* nell'*Annuario della P. G. I.* del 1923 —.

Gli statuti che riproduciamo uscirono, per la prima volta, nel 1887 ad opera di *R. Wagner* e *L. R. de Salis*, nelle «*Rechtsquellen des Cantons Graubünden*», ma senza commento e sulla scorta di un altro manoscritto, ciò che risulta dall'ortografia, spesso diversa. La nostra copia è tolta da un manoscritto del 1708, esistente nella *biblioteca di Rud. Lanz in Bivio*. — Gli statuti restarono in vigore fino al 1854, quando la Confederazione ed il Cantone si ebbero le nuove costituzioni. Essi datano dal 16.mo secolo e sono stesi sulla falsariga di statuti di altre giurisdizioni retiche, i quali tutti hanno per modello la *Constitutio Criminalis Carolina*, data dall'imperatore germanico Carlo V nel 1532, e che uniformava specialmente il codice penale, or fondendo or frammischiando il diritto romano-italiano col diritto alemanno. Il primo dava maggiori diritti ai giudici statali, mentre l'altro favoriva i giudici popolari; nelle giurisdizioni delle Tre Leghe ci si attenne anzitutto a quest'ultimo.

Per l'*alta giurisdizione* Bivio e Marmorera erano uniti alla Sursette e, come sembra, già dal 1552; la convenzione fu rinnovata nel 1708-9 e restò in vigore fin all'*Atto di Mediazione* del 1803.

Gli statuti sono scritti in un italiano barbaro quanto si vuole, ma pure sempre in italiano. — Perchè mai in piena terra romancia, e con il ro-

mancio qual lingua dell'uso quotidiano, la gente dei due villaggetti coltiva e coltivò sempre la lingua italiana? Non si andrà errati nel cercarne la ragione in ciò che Bivio venne e viene ancor oggidì alimentato dalla popolazione della Bregaglia, dove l'italiano è sempre stato la lingua usata nei tribunali, nella chiesa e nelle amministrazioni, ma anche nel fatto che, posti sulla grande arteria del transito del Settimo, fra Lombardia e Tre Leghe, l'italiano era di importanza e di valore eccezionale. — Negli ultimi decenni però anche il romancio di Bivio la pretende a lingua letteraria, sebbene non ufficialmente, e cioè dopo che il compianto Rod. Lanz, decesso nel 1927, ci ha regalato i due volumi del suo *Biviano*, che sono una bella raccolta di leggende e di racconti locali, quali in rima e quali in prosa. Dal *Biviano* abbiamo tolto la spiegazione di diversi termini usati negli statuti.

* * *

Dopo questi brevi ragguagli di carattere storico, facciamo seguire alcune spiegazioni, riferentesi agli statuti stessi ed alla convenzione, onde agevolare l'interpretazione al lettore.

Terminologia — i numeri indicano il capitolo, in cui la parola è usata —

1) *rotta*: lavoro dei rotteri o stradini per la manutenzione della strada; 2) *Zoller* o *dacier*: il doganiere del « Porto » di Bivio; incassava il dazio della merce di transito; 3) *Puntstag* o *Ponstach*: la dieta delle Tre Leghe; 4) *la bacchetta*: segno esteriore dell'autorità; anche il locale delle sedute dei giudici; 12) *Fritt*, dal tedesco Friede = pace; grido di un presente per intimare la fine di una rissa e guai a chi non si sottometteva subito; 15) *chàzzer*: impostore; 23) *San Gallo* (16 ottobre): patrono della chiesa di Bivio — « a San gai la naiv fo'l sai », cioè cade di solito la prima neve; *San Florino* (4 maggio): patrono di Marmorera; 34) *caminada*: dispensa; *canva*: cantina; 31) *ellecione*: diritto; 29) *maeria*: bene fondario; 18) *paeola* o *paiola*: parto; 35) *spendrada*: prerogativa di acquisto; 36) *scortaccione*: scorta o condotta sotto la sorveglianza della polizia; 39) *arain*: rame; *frua*: prodotto; *panno lacionato*: panno reso bianco da sole e acqua; 41) mancano i termini nei manoscritti; 57) *galdér*, *galdüda* (da godere): godita; 69) *servare*: vale aumentare; 70) *aver venale*: roba da vendere; 75) *esser in letta*: in legge, in diritto; *potere salvare* vale pagare; 78) *fiene* o *feno*: fieno; 83) il *vcgado*: avvocadro o tutore; 84) *giobbia*: giovedì; 94) *rasdif*: secondo fieno o guaime; 97) *limaro*: l'animale, qui capo di bestiame bovino grosso. — Per la Convenzione notiamo: *palentada* vale lamentare: causa o querela; *Oberrichter*: primo giudice, preside dei giurati; la *Suasatz*: seduta del tribunale; *falla* (dal tedesco Fall): caso criminale.

Per dar un'idea approssimativa del *valore monetario* nel tempo andato, in relazione con la mercede dei *ministrali*, dei giudici o giurati e dei *degani*, o con le multe, facciamo seguire alcune indicazioni, tolte dal *Geld und Geldeswerte* di P. C. von Planta-Fürstenau (in *Jahrbuch der hist. — ant. Gesellschaft von Graubünden*, 1886).

Dal 1500 al 1850 si hanno pressapoco le medesime monete; ma oltre alle monete delle Tre Leghe, erano in corso anche i valori degli stati limitrofi, del Ducato di Milano, di Venezia, del Tirolo, di Germania, delle altre Terre svizzere e della Francia.

Il valore metallico delle monete era basato sulla valuta di una libbra d'argento (Pfund) di 360 grammi, eguale a 500 oncie. L'oro veniva valutato 12 volte di più dell'argento. Per assicurarsi del giusto valore delle

monete d'oro e d'argento se ne controllava il peso. — D'oro erano il *du-blone*, lo *scudo d'oro*, il *louis d'or* che valevano da 18 a 22 franchi attuali; il *ducato* e lo *zecchino* del valore da 10 a 12 fr.; D'argento erano il *Pfund-pfennich*, il *Gulden* o *fiorino* del valore di 2.50 fr., il *thaler*, *tallero* o *scudo* = 5.30 fr.; il *rheinischer Gulden* o *reiner* (il *rainsch* dei Romanci) del valore di 3.50 fr.; (la *lira* valeva 85 centesimi). Di rame si aveva il *bazzo* = 17 centesimi, il *blozzer* il *cruzero*, il *plapart* o *parpaiola* che valevano da 5 a 7 centesimi; ed infine il *pfennich*, *haller* o *heller* del valore di circa due centesimi attuali. — Il *fiorino* o *gulden d'argento* valeva 15 bazzi, 60 cruzeri, 70 blozzeri e 180 pfenniche!; a voi a fare i conti. Notasi che il valore commerciale delle monete descritte era almeno da due a quattro volte maggiore del valore metallico.

Coira, febbraio 1933.

E. R. PICENONI.

CAPO 1.

Anno 1614 die 30 octobris è della Communità statuito, che *nissuno vicino* quale habita fuori del Comune non possa nè debba havere la rotta, se lui non habita da per sè nel Comune di un anno, tale puol *havere la Rotta*.

CAPO 2.

1615, 2 Aprile è conchiuso et ordinato della Communità, che *nissun minnistrale* nè *Zoller* o *Dacier*, non possa nè debba dar denari nè spesa ad alcuna persona, senza sapere e concedere delli cinque signori Deputati.

CAPO 3.

Item è statuito che *li ministrali*, o Legati, che saranno eletti *per le Diette* o su li *Ponstach*, *devono andare a loro spesa*, senza spesa della Communità e quello che ricevono in nome della Communità sono tenuti a render conto al Comune.

CAPO 4.

Item è statuito che *ogni vicino* essendo avisato *sia tenuto andare a vias*, o aiutare fare la strada sotto pena di bazzi sett'e mezzo a quello che non obedirà e bazzi tre per la merenda a quello che anderà.

CAPO 5.

Anno 1609 a di 24 Giugno. Item è della Communità di Bivio statuito che *nissuno* nè huomo nè donna debba nè possa sopra sua squadra a essi data *tagliar giò nissuna pianta* da nissun tempo, nè ancora vendere e quello che trapasserà sia deposto dell'honore nè sia adoperato in alcun loco sia che sia terriere o forestiere, e la pena deve valere ancora contra quelli che comprano; et in oltre devono esser puniti secondo parerà al Dritto.

CAPO 6.

Item è ordinato che *non si deve dar nissuna legna* di squadra a *quelli vicini* che non habitano nel Comune, se non l'adoperano loro stessi, e per quello devono dal ministrale o *Zoller* haver per ogni squadra Bazzi dodici.

CAPO 7.

Item statuito è che *quello che porta querella* o vero manifesta quelli che contrafanno nel Bosco, come di sopra *deve havere* ogni volta *un Fiorino*.

CAPO 8.

Di far assicurare in Dritto.

Item quello che cacciasse la mano in un altro temerariamente, e lo battesse, o in altro modo usasse forza contra di lui all'hora deve il prossimo vicino ammonire un tale per il giuramento, che esso assicura in Dritto, una, due e tre volte, e non volendo un tale assicurare casca con gracia in pena di dieci Lire, contando cinque plapart per una lira e non volendo per assicurare deve il vicino chiamare il ministrale che con il Dritto con forza facci assicurare ed avisare la contraparte una, due e tre volte, che come giusto che assicura al Dritto, e se non volesse fare obediencia casca in pena di Fiorini del Paese dieci, contando quindici plapart per ogni Fiorino, e in caso si oponesse ostinatamente casca in pena di Fiorini vinti e poi esser castigato secondo che al Dritto parerà e la pena è la terza parte del ministrale e le due parti del Comune ed il ministrale con il Dritto devono scoder la pena senza gracia e deve il tutto esser guadagnato sotto la Bacchetta.

CAPO 9.

Item ancora quando *che il ministrale avisa qualcheduno* che gli *assista* et aiuta che un tale disubidiente assicura al Dritto quello che non obedisce nè vole assistere casca con gracia dieci Fiorini del paese come di sopra ogni volta che diventa: però eccettuato se il delitto fosse tanto grosso che pertenesse alla vitta o al sangue, tal caso non è compreso in questo.

CAPO 10.

Item statuito è che *nissuno deve pigliar parte* se non è diventato qualche gran danno, e quello che facesse contro la legge casca in giusta pena di tre Lire di Coira, ogni volta che si fa e questo senza gracia e quella parte che piliasse parte e che per quello diventasse qualche danno tale sia punito secondo parerà al Dritto, e l'una parte della pena e del ministrale e le due del Comune.

CAPO 11.

Item se uno fosse avisato di assicurare in Dritto e però andasse via e scondessosi giovandosi poi che fosse avisato casca un tale in pena di Fiorini dieci come di sopra et *il ministrale deve* essendosi provisto di servi et huomini a sufficienza *procurare e provvedere* che per questo *non diventa danno* e debba far questo a costo e spesa del disubidiente et ogni servo o huomo, che assiste al ministrale deve havere ogni giorno tre plapart e la spesa insin a tanto che il disubidiente viene a far obediencia, e assicurare in Dritto, e a caso che tale non avesse facultà a sufficienza di pagare le spese fatte sia punito su la vitta et honore.

CAPO 12.

Item *se uno rompe il Fritt* o la sicurazione fatta e non osserva, tale *casca nella pena grande* e poi non si debba confidare a tale nè honore, nè giuramento

e più oltre secondo il delitto che facesse sia punito più inanzi secondo che al Dritto parerà.

CAPO 13.

Item se *un ministrale* in questo fosse *negligente* e non facesse a suo potere al Dritto, essendo avisato, ancora lui *casca in pena* delli dieci Fiorini come sopra con gracia così spesso che diventerà.

CAPO 14.

Della libertà del Dritto.

Item se *uno dicesse vittuperio* al giudice, alli giurati o ad un altro buon huomo innanzi la Bachetta tale *casca debitore* al giudice dieci plapart ed ad ogni giurato assistente cinque plapart e tutto sia per guadagno.

CAPO 15.

Item *quando* che *uno incolpasse falsamente* un altro di ladro, sassino, Chazzar e simile tale deve portar esso le parolle in se, è *punito* Lire cinque.

CAPO 16.

Item se *uno usasse tale* o simili *parolle* tra le parti tale debba doppo fatto il giuramento *esser castigato* per Lire tre e più oltre secondo che al Dritto parerà.

CAPO 17.

Item quando che uno è parente o del sangue nel secondo o nel terzo grado tale *non deve sentenziare* nè dar testimonio in cose nè civili nè criminali. S'intende però *in consanguinità* della moglie nelli gradi soprascritti solamente in cose criminali.

CAPO 18.

Item quando che *un libero* o che non à moglie ingravidasse una giovine libera tal *deve dare al Comune* cinquanta Fiorini, farli la paeola e levar via tutte le spese e costi.

CAPO 19.

Item *li Putti* o fanciulli passando anni dodici *che giurano*, siano *puniti* ogni volta una Lira e più oltre al piacer del Dritto.

CAPO 20.

Item quando che uno che à moglie trapassasse come di sopra (18), *tale deve dare alla Communità Reinesi* cinquanta, e in duoi anni non haver nissun officio s'intende quando che essa giovine è di cattiva fama.

CAPO 21.

Item quando che *uno o una tentasse di maritare li fanciulli d'altri* tale sia punito secondo che al Dritto parerà, oltre li 60 scudi di pena.

CAPO 22.

Item ogni sorte di *giuoco per denaro* è levato via e *prohibito*, pena una Lira per ogni volta.

CAPO 23.

Item *le Feste si devono osservare*, cioè la Domenica, il Nattale, la Pasqua, la Pentecoste, Maria anunciacione in Marzo, Maria asunzione nell'Agosto, Bevania, la Madonna di Calendi, Ascensione, Sant Gallo, Sant Pietro, Sant Paolo e Sant Florino pena una Lira per persona, per un bue una lira, per un cavallo una lira eccettuando li tre Rotteri che vanno a Sette quali non son compresi.

CAPO 24.

Item *ogni uno deve andar alla Predica, o vero alla Messa*, pena una Lira però ogni uno al piacer dell'uno.

DELL'HEREDITÀ.

CAPO 25.

Item *l'heredità di beni stabili e mobili deve ritornare* alli heredi *donde sono pervenuti* però li mobili devono ritornare per consiglio del Dritto.

CAPO 26.

Item statuito è che *li fanciulli del Fratello devono hereditare come il Fratello* e come loro hereditano deve hereditare ancora il Fratello s'intende che li figlioli del Fratello tutti insieme devono hereditare tanto quanto il Fratello solo.

CAPO 27.

Item *li beni feodali o vero fittuali devono ritornare* a quelli *donde ne son venuti* come li altri beni mobili, però senza pregiudiccio e danno del Patrone fittuante.

CAPO 28.

Item statuito è che *li fanciulli, o figli del fratello, devono hereditare tanto quanto il fratello*, e così deve l'heredità andare e cascare alli prossimi heredi e consanguinei.

CAPO 29.

Item quando che *uno herediterà una maeria* di beni immobili, è tenuto di *pagare il legniamè* in essa lavorato per consiglio di huomini prudenti.

CAPO 30.

Dell'Heredità della moglie.

Item quando che una donna viene del suo marito e vive di et anno con esso e all'houra l'uno o l'altro morisse, e fosse la donna, ha essa o i suoi heredi elezione di pigliare fuori la sua roba con il dono se è promesso, o vero li suoi beni mobili o immobili ponerli in particione, e haver la terza parte della roba e facultà

d'ambi doi, però potrà il marito eccettuargli beni in stabili che esso haveva inanzi che venissero insieme, quelli non devono esser partiti, ma il resto tutto deve esser messo insieme, e deve la moglie pagar la terza parte degli debiti in denari, però ri debiti che havebbe fatto il marito con far sicurtà, con giocare o con putane, tali, non è tenuta la moglie di pagare, ma gli altri debiti deve essa pagare la terza parte quando che piglierà la sua facoltà come di sopra.

CAPO 31.

Item se accadesse che un marito havebbe havuto più che una *moglie* debba sempre *la prima haver la prima ellectione* di pigliare il suo come di sopra e poi l'altra secondo l'ordine.

CAPO 32.

Item statuito è che un matrimonio cioè *marito e moglie devono avere insieme* in comunione il bene e il male *guadagno e persa* o discapito tutte cose portar; dar fuori e ricevere da compagnia, eccettuando se il marito disfacesse inutilmente con far sicurtà, con giocare o con puttane, questo non deve la moglie sollevare e viceversa se essa fosse inutile.

CAPO 33.

Item statuito è quando che un matrimonio à vivuto insieme di et anno et al-l'houra un di lor morisse che *il marito* et suoi heredi *possa prima pigliar fuori li suoi beni* mobili ed immobili quelli che essi havevano quando son uniti insieme.

CAPO 34.

Item *quello che è murato* come caminade, canve o case di muro *deve essere beni stabili*, ma se fosse *legname* che montasse di più *deve esser per beni mobili*.

CAPO 35.

Item se si vende alberghi sia mobili o stabili, deve sempre *il prossimo avere la spendrata*.

CAPO 36.

Item quando una donna viene e si congiunge con il marito e resta con lui di et anno e poi more l'uno o l'altro all'houra *puol la donna, o suoi heredi ed il marito e suoi heredi tuor fuori la lor facoltà* sia in stabili o mobili che havevano quando sono venuti insieme, se poi debba la moglie o suoi heredi entrar in interzada ed haver la terza del tutto sia danno o guadagno, eccettuando le sicurtà, li scortacioni, et il gioco come sopra, ma s'intende che morendo l'uno avanti Sant Giorgio caschi *l'usufrutto* alli heredi, ma morendo da poi deve l'usufrutto restar al vivo.

CAPO 37.

Item *quando che un vende* o dà per sicurezza o aliena un bene stabile se il *prossimo* in consanguinità vuole avere o tenere, à *un mese spaccio per l'usufrutto* doppo il mercato fatto e di più anno et di doppo l'estimacione fatta.

(Continua.)